



ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE IL SUSSIDIO PER LA PARTECIPAZIONE AI CORSI LINGUE E SPORT

IL MUNICIPIO DI GORDOLA

Richiamati:

- art. 192 della Legge organica comunale (LOC),
- art. 44 del Regolamento di applicazione della LOC (RALOC);

emana la seguente Ordinanza:

art. 1 Scopo

La presente ordinanza disciplina la procedura di sussidio ai corsi Lingue e Sport con lo scopo di mantenere, sviluppare, promuovere e favorire l'integrazione sociale e culturale dei giovani.

art. 2 Campo d'applicazione

Il sussidio è concesso ai genitori di figli minorenni domiciliati o dimoranti nel Comune.

art. 3 Ammontare del sussidio

- Corso esternato Scuola infanzia/elementare	di fr. 140.00	contributo fr. 40.00
- Corso internato Scuola elementare/media 1 settimana	di fr. 480.00	contributo fr. 150.00
- Corso esternato Scuola media 2 settimane	di fr. 660.00	contributo fr. 200.00
- Corso internato Scuola media 2 settimane	di fr. 980.00	contributo fr. 300.00
- Corso esternato Scuola elementare/media 1 sett. (Pasqua)	di fr. 240.00	contributo fr. 70.00
- Corso internato Scuola elementare/media 1 sett. (Pasqua)	di fr. 480.00	contributo fr. 150.00

Nel caso in cui Lingue e Sport prevedesse una riduzione di prezzo per l'iscrizione di un secondo figlio o per la frequenza parziale al corso, il contributo sarà adeguato proporzionalmente.

art. 4 Procedura

La domanda per l'ottenimento del contributo deve essere presentata tramite apposito formulario, disponibile presso l'ufficio finanze comunali o scaricabile dal sito comunale.

Alla richiesta devono essere allegati l'attestato di partecipazione al corso e la conferma di pagamento.

La documentazione completa deve essere inoltrata **entro il 30 settembre** dell'anno di partecipazione al corso.

È concesso un unico contributo all'anno per ogni figlio.

Nel caso in cui i genitori fossero in mora con i pagamenti dovuti all'Amministrazione comunale (tasse e imposte comunali) il sussidio viene trattenuto a favore degli scoperti.



art. 5 Casi particolari

Il Municipio si riserva la possibilità di esaminare e decidere su eventuali casi particolari non contemplati nella presente ordinanza.

art. 6 Reclami

Contro la concessione o il rifiuto dell'Ufficio finanze, è data facoltà di reclamo al Municipio entro il termine di dieci giorni dalla notifica.

Contro la decisione del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di trenta giorni dalla notifica.

art. 7 Termini di ricorso

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni.

art. 8 Abrogazione ed entrata in vigore

La presente Ordinanza viene pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 e 208 LOC, durante il periodo dal 18.03.2026 al 17.04.2026 ed entra in vigore allo scadere del periodo di pubblicazione.

La presente Ordinanza è stata approvata dal Municipio di Gordola con risoluzione municipale no. 1936 del 16.03.2026

Per il Municipio:

Il Sindaco
Fto. D. Vignuta

Il Segretario
Fto. D. Galli

Gordola, 17.03.2026